

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

10 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI **10 MAG. 2002**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLUMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - IANNARILLI -


DELIBERAZIONE N°

- 573 -

OGGETTO: _____

~~APPROVAZIONE~~ ~~RECLAMATO~~ ~~PER~~ ~~IL~~

~~FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE L.R. 68/91.~~



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE. L.R. 68/91.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la legge regionale n. 68 del 21 Ottobre 1991;

VISTO l'art.12 della suddetta legge che prevede la costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione;

VISTI i Decreti di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 313/2001 e 791/2001 che designano i componenti della Consulta dell'Emigrazione ai sensi della legge anzidetta;

VISTO l'art.14 che prevede l'elaborazione, da parte della Consulta, di un regolamento per il funzionamento della medesima;

ATTESO che il Regolamento medesimo, approvato in seduta plenaria il 07/06/01, consta di 4 articoli ed e' parte integrante della presente Delibera;

VISTA la nota del 7.05.2002 prot. 179/Sp, dell'Assessore proponente, e tenuto conto dell'art.88 del regolamento consiliare, approvato con deliberazione del C.R. n. 62 /2001;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare il regolamento della Consulta dell'Emigrazione che consta di 4 articoli e che e' parte integrante della presente Deliberazione.



ART.1
Funzionamento della Consulta

La Consulta Regionale dell'Emigrazione e' validamente riunita quando sia presente la meta' piu' uno dei componenti. Essa si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale n° 68 del 21 Ottobre 1991, almeno una volta l'anno in seduta ordinaria. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART.2
Comitato della Consulta

I membri del Comitato esecutivo della Consulta, di cui all'art. 16 della legge 68/91 sono individuati come segue:

- 3 membri tra i consultori designati dal Consiglio Regionale;
- 2 tra i consultori designati dalle Associazioni regionali degli emigrati operanti all'estero;
- 4 tra i consultori designati dalle Associazioni di cui all'art.11, comma 6, della L.R.68/91;
- 1 tra i consultori designati dalle OO.SS.;
- 1 tra i consultori designati dagli Enti di patronato;
- 1 tra i consultori designati dalle Amm.ni Prov.li;
- 1 tra i consultori designati dall'Ass.ne Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

Presiede il Comitato il Presidente o il Vice presidente della Consulta.

Il Comitato:

- a) assolve compiti di studio sui temi di emigrazione ed elabora proposte di iniziative, provvede alla redazione di apposito periodico di informazione destinato agli emigrati all'estero in via telematica (on/line).
- b) assolve funzioni e compiti di esecuzione e di coordinamento sui deliberati della Consulta
- c) esprime parere sull'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, Enti ed Istituzioni che lavorano per gli emigrati, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della L.R.68/91;

- d) esprime parere sulla concessione dei contributi alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte all'Albo Regionale, per quanto disposto al comma 4 dell'art.11 della L.R.68/91;

I membri del Comitato sono tenuti alla assidua presenza alle riunioni e decadono dall'incarico alla terza assenza consecutiva.

Al fine del contenimento della spesa pubblica, le sedute del Comitato Esecutivo, dovranno essere contenute nella misura massima di dieci sedute annue. E' in facolta' del Presidente della Consulta invitare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, anche un consultore per ciascuno delle Associazioni e o degli Enti ed organismi non presenti nel Comitato stesso.

ART.3 **Missioni**

Per quanto concerne le previsioni di cui al comma 7 dell'art.14 della L.R.68/91, per i consultori provenienti dall'estero e' previsto, di norma, il trattamento economico di missione di "non oltre" tre giorni per coloro che provengono dai paesi europei e di "non oltre" cinque giorni per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Il Presidente della Consulta autorizza l'eventuale deroga alla durata temporale delle missioni.

ART.4 **Finanziamento**

La Consulta fa fronte alle spese del proprio finanziamento e per la realizzazione delle iniziative connesse ai compiti ad essa attribuiti con fondi appositamente destinati in sede del piano di riparto.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

13 MAG. 2002

